

2 W 1



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA
DIREZIONE GENERALE
13 DIC 2010
SEGRETERIA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

Ufficio VI

Prot. n. AOODGPER. 10 870

Roma, 9.12.2010

Ai Dirigenti Scolastici
LORO SEDI

e p. c.: Al Gabinetto dell'On. Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
SEDE

Al Capo del Dipartimento per l'Istruzione
SEDE

Al Capo Dipartimento per la Programmazione
SEDE

Ai Direttori Generali degli Uffici Centrali
LORO SEDI

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Dirigente del Dipartimento
Istruzione per la Provincia di
TRENTO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA
15 DIC. 2010
Tit. AG
N. 1809

OGGETTO: Istituzioni scolastiche - Acquisti presso fornitori residenti in Paesi non UE.

Con la presente, si invitano le Istituzioni Scolastiche alla rigida osservanza delle disposizioni in materia di relazioni commerciali con ditte fornitrici di beni e servizi che hanno sede e/o residenza fiscale in Paesi non U.E. a fiscalità privilegiata elencati nella "Black List", individuate dai DDMM 4.05.1999 e 21.11.2001, il cui elenco è stato aggiornato con DM 27.07.2010 in vigore dal 4.08.2010 o con ditte a questi Paesi riconducibili, anche mediante intermediari.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

Ufficio VI

Con il Decreto del 30 marzo 2010, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha previsto l'obbligo di comunicare le operazioni effettuate nei confronti degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

L'obbligo assume particolare rilevanza in quanto, oltre ai Paesi tropicali, sono interessati alcuni Paesi vicini all'Italia, come **Lussemburgo, Principato di Monaco, San Marino, Svizzera**, nonché buona parte dei **Paesi arabi**. Con D.M. 27/07/2010 dalle *Black List* **sono stati eliminati Cipro, Malta e la Corea del Sud**: le operazioni intrattenute con tali Paesi pertanto non rientrano nell'obbligo di monitoraggio.

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano CHIAPPETTA